

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 29 novembre 2005, n. 6724

### **Conferma T.A.R. Umbria, 15 settembre 2004, n. 519**

*Nelle elezioni degli organi dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in vigore dell'istituto del voto disgiunto, non necessariamente il numero delle schede valide o il numero dei votanti corrispondono al numero delle preferenze espresse per i candidati.*

*Omissis.*

Il secondo motivo d'appello è infondato: come giustamente rileva il resistente, nell'attuale sistema elettorale per i comuni con più di 15.000 abitanti si può votare un'intera lista, collegata o non collegata al candidato sindaco votato, in entrambi i casi con o senza voto di preferenza a favore di un candidato della lista votata; per cui non è affatto vero che debba esservi una corrispondenza tra le schede valide o tra il numero dei votanti e il numero delle preferenze espresse per i candidati, né che all'aumento delle preferenze, dovuto alla correzione dei risultati elettorali, debba necessariamente corrispondere una correzione del numero dei votanti o del numero di voti espressi a favore di altre liste.

*Omissis.*